

Equilibri di bilancio, la Corte dei conti non libera l'avanzo destinato

Giovedì 23/7/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Equilibri di bilancio, la Corte dei conti non libera l'avanzo destinato

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

In breve

Il chiarimento arriva con la delibera n. 13/2020 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti

L'applicazione anticipata dell'avanzo destinato al bilancio di previsione è finalizzata al solo mantenimento degli equilibri finanziari ma non fa venire meno i principi in tema di entrate in conto capitale. L'eventuale economia rilevabile nel risultato di amministrazione derivante da risorse destinate deve dunque essere utilizzata solo per ricostituire gli originari vincoli di destinazione e non può essere rilevata come risultato di amministrazione libero.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 13/2020

É questo l'importante chiarimento contenuto nella [delibera n. 13/2020 con cui la Sezione delle autonomie della Corte dei conti interviene](#), in risposta all'Unione Province Italiane, sulla deroga prevista dal DI 78/2015 che ha consentito a Province e Città metropolitane di applicare l'avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. La facoltà è stata poi riconfermata per l'esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità 208/2015 (articolo 1, comma 756), che ha introdotto la possibilità di utilizzo anche dell'avanzo libero. Queste disposizioni derogatorie infine sono state estese al 2017 dall'articolo 18 del DI 50/2017.

In sostanza l'Upi chiede se le risorse utilizzate in virtù di quelle deroghe, ma non utilizzate a fine anno, debbano andare ad aumentare le quote destinato o, come soluzione alternativa, debbano affluire alla quota libera del risultato di amministrazione.

Le disposizioni derogatorie sull'utilizzo dell'avanzo per Province e Città metropolitane erano rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari. La possibilità concessa di anticipare l'utilizzo dell'avanzo destinato, nonché, per gli anni 2016 e 2017, quello libero, ha permesso di non dover cercare risorse difficilmente reperibili. Queste disposizioni, spiegano i giudici contabili, incidono sul procedimento contabile al fine di aiutare gli enti in difficoltà a predisporre il bilancio di previsione in pareggio, ma non possono «generare» disponibilità finanziarie aggiuntive, se non snaturando alcuni dei principi cardine della corretta gestione.

Nello specifico, secondo i magistrati, la deroga concessa per queste risorse riguarda la tempistica per il loro utilizzo ai fini della copertura delle spese, non la natura delle risorse e la loro finalizzazione. Esse incidono dunque solo sotto l'aspetto temporale, ma nulla dispongono sull'impiego in parte corrente di entrate destinate a investimenti.

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE](#)